

Capo II - Libertà**Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza**

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14 - Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16 - Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17 - Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18 - Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capo III - Uguaglianza**Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21 - Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni parti colari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24 - Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25 - Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26 - Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Capo IV - Solidarietà**Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa**

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35 - Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37 - Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 - Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Capo V - Cittadinanza**Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Articolo 43 - Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Articolo 44 - Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Capo VI - Giustizia

Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Capo VII - Disposizioni generali

Articolo 51 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Articolo 53 - Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

COMMISSIONE EUROPEA

119

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL TRASFERIMENTO
DI DATI IN PAESI TERZI

C(2001) 1539 definitivo - IT

Decisione della Commissione del 15 giugno 2001
relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione delle comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) e in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) A norma della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono assicurarsi che un trasferimento di dati a carattere personale verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se la legislazione degli Stati membri attuativa delle altre disposizioni della direttiva viene rispettata prima del trasferimento.

2) L'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE prevede tuttavia che gli Stati membri possano autorizzare, nel rispetto di determinate garanzie, un trasferimento o una serie di trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non assicurino un livello adeguato di protezione dei dati. Dette garanzie possono in particolare essere fornite dalla previsione di appropriate clausole contrattuali.

3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione o serie di operazioni di trasferimento di dati. Il gruppo di lavoro sulla protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali costituito ai sensi della direttiva (2) ha elaborato una serie di linee direttrici per l'effettuazione di questa valutazione (3).

4) L'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE, che consente una certa flessibilità nei riguardi di organizzazioni che debbano trasferire dati personali in paesi terzi, nonché l'articolo 26, paragrafo 4,

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2) Indirizzo Internet del gruppo di lavoro:

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm

(3) **WP4 (5020/97)** "Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi - Possibili modalità di verifica dell'adeguatezza", documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997:

WP 7 (5057/97) Documento di lavoro: "Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?", approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998:

WP 9 (5005/98) Documento di lavoro: "Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi", approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998:

WP12: Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: Applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati, approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet:

europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp12/en della Commissione europea.

che prevede clausole contrattuali tipo, costituiscono elementi essenziali per il mantenimento del necessario flusso di dati personali fra la Comunità europea e i paesi terzi, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Tali disposizioni rivestono particolare importanza in quanto è probabile che la Commissione, a breve o anche a medio termine, constati l'adeguatezza del livello di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 soltanto per un numero limitato di paesi.

5) Le clausole contrattuali tipo costituiscono soltanto una delle possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per la liceità dei trasferimenti di dati personali in paesi terzi, oltre a quanto previsto agli articoli 25 e 26, paragrafi 1 e 2. Sarà più agevole per le organizzazioni trasferire i dati in paesi terzi incorporando tali clausole nei contratti. Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e importatori dei dati sono liberi di inserire altre clausole a carattere commerciale ritenute pertinenti ai fini del contratto, ad esempio in materia di assistenza reciproca in caso di controversie con le persone interessate dai dati o con un'autorità di controllo, purché esse non siano incompatibili con le clausole tipo.

6) La presente decisione deve applicarsi fatte salve le eventuali autorizzazioni concesse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2. La presente decisione ha esclusivamente l'effetto di vietare che gli Stati membri rifiutino di riconoscere come adeguate garanzie le clausole contrattuali in essa contenute, e non produce alcun effetto su clausole contrattuali diverse.

7) La presente decisione si limita a prevedere che le clausole di cui all'allegato possono essere utilizzate da un responsabile del trattamento con sede nella Comunità europea come garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE. Il trasferimento di dati personali in paesi terzi costituisce un'operazione di trattamento in uno Stato membro la cui legittimità è soggetta alla legislazione nazionale. Le autorità di controllo in materia di protezione dei dati degli Stati membri, nell'esercizio di funzioni e poteri loro attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, restano competenti per determinare se l'esportatore dei dati ha rispettato la legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della direttiva 95/46/CE, ed in particolare eventuali norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva.

8) L'ambito di applicazione della presente decisione non si estende al trasferimento di dati personali, operato da responsabili del trattamento aventi sede nella Comunità a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici. Detti trasferimenti non richiedono le stesse garanzie in quanto l'incaricato del trattamento agisce esclusivamente per conto del responsabile del trattamento. La Commissione intende provvedere in ordine a questo genere di trattamenti con una successiva decisione.

9) È opportuno stabilire le informazioni minime che le parti devono specificare nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri devono mantenere il potere di specificare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. L'applicazione della presente decisione sarà rivista alla luce dell'esperienza acquisita.

10) La Commissione potrà inoltre considerare in futuro se altre clausole tipo presentate da organizzazioni commerciali o altre parti interessate offrano garanzie adeguate ai sensi della direttiva 95/46/CE.

11) Le parti devono essere libere di convenire le prescrizioni alle quali deve conformarsi l'importatore dei dati ai fini dell'effettiva protezione degli stessi, ma determinati principi di protezione devono essere applicati in qualunque circostanza.

12) I dati devono essere trattati e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente soltanto per scopi determinati e non devono essere trattenuti che per il tempo strettamente necessario.

13) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE le persone interessate dai dati devono avere accesso a tutti i dati che le riguardano e se del caso diritto di rettifica, di cancellazione o di congelamento di determinati dati.

14) L'ulteriore trasferimento di dati personali ad altro responsabile del trattamento, avente sede in un paese terzo, deve essere consentito soltanto subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tendenti in particolare a garantire che le persone interessate dai dati siano adeguatamente informate ed abbiano la possibilità di formulare osservazioni e, in casi determinati, di negare il proprio consenso al trasferimento.

15) Oltre a verificare se i trasferimenti in paesi terzi sono conformi alla legislazione nazionale, le autorità di controllo devono inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel meccanismo contrattuale, al fine di garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti dopo il trasferimento. In determinate fattispecie le autorità degli Stati membri devono avere la possibilità di proibire o sospendere un trasferimento o serie di trasferimenti di dati basati sulle clausole contrattuali tipo, in relazione a casi eccezionali in cui si accerti che un trasferimento su base contrattuale avrebbe la probabile conseguenza di recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di adeguata tutela delle persone interessate dai dati.

16) Deve potersi esigere l'esecuzione delle clausole contrattuali tipo non soltanto su istanza delle parti che stipulano il contratto, ma anche delle persone interessate dai dati, in particolare qualora le stesse subiscano pregiudizio in conseguenza di violazioni del contratto.

17) Il contratto deve essere retto dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati, che abiliti il terzo beneficiario di un contratto a ottenerne l'esecuzione. Le persone interessate dai dati devono poter essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni se lo desiderano e ciò sia autorizzato dalla legislazione nazionale.

18) Per ridurre le difficoltà pratiche che le persone interessate dai dati potrebbero incontrare all'atto dell'esercizio dei loro diritti in base alle clausole contrattuali tipo, l'esportatore e l'importatore dei dati devono essere tenuti responsabili separatamente e in solido per danni derivanti da qualsiasi violazione di disposizioni soggette alla clausola del terzo beneficiario.

19) Le persone interessate dai dati hanno diritto di azione nonché diritto al risarcimento del danno a carico dell'esportatore e dell'importatore dei dati stessi, o di entrambi, per i danni derivanti da qualsiasi atto incompatibile con gli obblighi di cui alle clausole contrattuali tipo. Entrambe le parti possono essere esonerate da tale responsabilità se dimostrano di non essere responsabili del danno.

20) La responsabilità separatamente e in solido non si estende alle disposizioni escluse dalla clausola del terzo beneficiario, e non espone necessariamente una delle parti a responsabilità per illecito trattamento ad opera dell'altra. Benché tale reciproco indennizzo fra le parti non costituisca un requisito per l'adeguatezza della tutela delle persone interessate dai dati e le parti possano quindi eliminarlo dal contratto, esso deve essere incluso nelle clausole contrattuali tipo a fini di chiarezza e per evitare che le parti siano obbligate a concordare di volta in volta le clausole in materia di indennizzo.

21) Qualora una disputa fra le parti e le persone interessate dai dati non possa essere risolta amichevolmente e le persone interessate invochino la clausola del terzo beneficiario, le parti convengono di riconoscere alle persone interessate dai dati la possibilità di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato e l'azione in giudizio. La misura in cui le persone interessate dai dati potranno effettivamente esercitare tale scelta dipenderà dalla disponibilità di sistemi attendibili e riconosciuti di mediazione e di arbitrato. La mediazione ad opera delle autorità di controllo degli Stati membri deve costituire un'alternativa nel caso in cui esse la forniscano.

22) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione raggiunto in base alle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione che è stato preso in considerazione per la stesura della stessa (4).

23) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato della presente decisione costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE.

(4) Parere n. 1/2001 adottato dal gruppo di lavoro in data 26.1.2001 (DG MARKT 5102/00 WP 38), disponibile sul sito "Europa" della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela assicurata dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali di cui all'allegato. Essa si applica fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva 95/46/CE relative al trattamento dei dati personali negli Stati membri.

La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali operato da responsabili del trattamento, aventi sede nella Comunità, a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni della direttiva 95/46/CE;
- b) per "categorie particolari di dati" si intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per "autorità di controllo" si intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per "esportatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che trasferisce dati personali;
- e) per "importatore di dati" si intende il responsabile del trattamento che conviene di ricevere dati personali dall'esportatore di dati, a fini di ulteriore trattamento ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Fatta salva la possibilità delle competenti autorità degli Stati membri di adottare provvedimenti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, V e VI della direttiva 95/46/CE, dette autorità possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per proibire o sospendere flussi di dati verso paesi terzi, a fini di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi dati personali, qualora:

(a) sia accertato che la legislazione cui è sottoposto l'importatore dei dati lo obbliga a deroghe dai pertinenti principi di protezione dei dati che eccedano quelle ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e che tali deroghe siano probabilmente destinate a recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di cui alle clausole contrattuali tipo, oppure

(b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore dei dati non ha rispettato le clausole contrattuali, oppure

(c) sia sostanzialmente probabile che le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato non siano o non saranno rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio alle persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione cessano non appena vengono meno le ragioni che li hanno imposti.

3. Quando uno Stato membro prende provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

La Commissione valuta il funzionamento della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la notifica della stessa agli Stati membri, e riferisce in merito alle eventuali risultanze al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, ivi compreso qualsiasi elemento suscettibile di interessare la valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione nonché qualsiasi elemento tale da indicare che la presente decisione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 3 settembre 2001.

Articolo 7

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione

Nome dell'organizzazione che esporta dati:

.....
 indirizzo

 tel.:; fax:; e-mail:

Altre informazioni identificative:

("l'esportatore dei dati")

e

Nome dell'organizzazione che importa dati:

.....
 indirizzo

 tel.:; fax:; e-mail:

Altre informazioni identificative:

("l'importatore dei dati")

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali ("le clausole") al fine di addurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda la protezione della riservatezza nonché delle libertà e dei diritti fondamentali degli individui per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali specificati nell'appendice 1.

*Clausola 1***Definizioni**

Ai fini delle clausole:

- (a) "dati personali", "categorie particolari di dati", "trattamento", "responsabile del trattamento", "incaricato del trattamento", "persona interessata" e "autorità di controllo" hanno la stessa accezione di cui alla direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("la direttiva");
- (b) "l'esportatore dei dati" è il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
- (c) "l'importatore dei dati" è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dati personali dall'esportatore per ulteriore trattamento in conformità alle presenti clausole, e che non è soggetto ad un sistema vigente in un paese terzo per assicurare un'adeguata protezione.

*Clausola 2***Particolari del trasferimento**

I particolari del trasferimento, e in particolare le categorie di dati personali ed i fini a cui vengono trasferite, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

*Clausola 3***Clausola del terzo beneficiario**

Le persone interessate dai dati possono chiedere l'esecuzione della presente clausola nonché della clausola 4, lettere b), c) e d), della clausola 5, lettere a), b), c), ed e), della clausola 6, paragrafi 1 e 2, nonché delle clausole 7, 9 e 11 in qualità di terzi beneficiari. Le parti non si oppongono a che le persone inte-

ressate dai dati siano rappresentate da un'associazione o da altre organizzazioni se lo desiderano, e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore dei dati

L'esportatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

(a) il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continua ad essere effettuato fino al momento del trasferimento stesso, in conformità a tutte le pertinenti disposizioni (e viene notificato, se del caso, alle autorità competenti) dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale Stato;

(b) qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate vengono informate che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata, al più tardi all'atto del trasferimento;

(c) mette a disposizione, a richiesta delle persone interessate, copia delle presenti clausole;

(d) risponde entro un termine ragionevole e nella misura del possibile ad eventuali richieste delle autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in questione da parte dell'importatore dei dati, nonché a qualsiasi richiesta delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei relativi dati da parte dell'importatore degli stessi.

Clausola 5

Obblighi dell'importatore dei dati

L'importatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

(a) di non aver ragione di ritenere che la legge applicabile nel suo caso gli impedisca di adempiere agli obblighi di cui al contratto. Qualora la suddetta legge venisse modificata in termini tali da essere probabilmente destinata ad esercitare un sostanziale effetto avverso alle garanzie di cui alle clausole, l'importatore dei dati notifica la variazione all'esportatore dei dati e all'autorità di controllo del paese in cui ha sede l'esportatore. In tal caso l'esportatore dei dati ha diritto di sospendere il trasferimento e/o di rescindere il contratto;

(b) a trattare i dati personali conformemente ai principi obbligatori di tutela dei dati di cui all'appendice 2,

oppure, su esplicito consenso delle parti espresso barrando le caselle che seguono e fatto salvo il rispetto dei principi obbligatori di protezione dei dati di cui all'appendice 3, a trattare i dati sotto ogni punto di vista rispettando:

- le pertinenti disposizioni di diritto nazionale per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, applicabili a un responsabile del trattamento nel paese in cui ha sede l'esportatore dei dati, oppure,

- le pertinenti disposizioni di cui a decisioni della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, accertanti che un paese terzo fornisce adeguata protezione soltanto in taluni settori d'attività, purché l'importatore dei dati avente sede in tale paese terzo non sia assoggettabile a dette disposizioni, nella misura in cui le disposizioni stesse siano applicabili nel settore del trasferimento;

(c) a rispondere prontamente e adeguatamente a tutte le ragionevoli richieste dell'esportatore dei dati o delle persone interessate dai dati, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali soggetti a trasferimento, a collaborare con la competente autorità di controllo nel corso di tutte le indagini e a rispettare il parere di tale autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;

(d) a sottoporre a controllo, su richiesta dell'esportatore dei dati, i propri servizi di trattamento. Il controllo viene effettuato dall'esportatore dei dati o da un ente ispettivo indipendente e in possesso delle necessarie qualifiche professionali, selezionato dall'esportatore dei dati e, ove necessario, di concerto con le autorità di controllo;

(e) a fornire su richiesta copia delle clausole stipulate alle persone interessate dai dati, e ad indicare la sede competente per eventuali reclami.

*Clausola 6***Responsabilità**

1. Le parti convengono che le persone interessate dai dati che abbiano subito pregiudizio per qualsiasi violazione delle disposizioni di cui alla clausola 3 hanno diritto di essere indennizzate dalle parti per il danno sofferto. Le parti convengono che non sussista responsabilità soltanto se dimostrino che nessuna di esse si è resa responsabile di violazioni delle dette disposizioni.

2. L'esportatore e l'importatore dei dati convengono di assumersi separatamente e in solido la responsabilità dei danni causati alle persone interessate dai dati a seguito di violazioni di cui al paragrafo 1. In caso di violazione di dette disposizioni le persone interessate dai dati possono citare in giudizio sia l'esportatore sia l'importatore dei dati, sia entrambi.

3. Le parti concordano che se una di esse viene riconosciuta responsabile di una violazione commessa dall'altra di qualsiasi disposizione di cui al paragrafo 1, la seconda delle parti indennizza la prima per ogni costo, onere, danno, spesa o perdita sostenuta dalla prima, nei limiti che gli sono imputabili (*).

*Clausola 7***Mediazione e giurisdizione**

1. In caso di controversie che non possano essere risolte in via amichevole fra le persone interessate dai dati e una delle parti, e qualora le persone interessate dai dati invochino la disposizione relativa al terzo beneficiario di cui alla clausola 3, le parti convengono di accettare la decisione delle persone interessate dai dati di:

- (a) ricorrere alla mediazione ad opera di un terzo indipendente o, se del caso, dell'autorità di controllo;
- (b) deferire la controversia ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.

2. Le parti convengono che, di comune accordo fra le persone interessate dai dati e la relativa controparte, la risoluzione di una specifica controversia possa essere deferita ad un organo arbitrale, purché tale parte abbia sede in un paese che ha ratificato la convenzione di New York sull'applicazione dei lodi arbitrali.

3. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 si applicano fatti salvi i diritti soggettivi o di azione di cui le persone interessate dai dati possono avvalersi al fine del risarcimento dei danni, in forza di altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale.

*Clausola 8***Collaborazione con l'autorità di controllo**

1. Le parti convengono di depositare copia del presente contratto presso l'autorità di controllo su richiesta di tale autorità o se tale deposito è previsto dalla legge nazionale.

*Clausola 9***Scadenza delle clausole**

1. Le parti convengono che la scadenza delle presenti clausole, in qualsiasi circostanza e per qualsiasi motivo, non esonera le parti stesse dagli obblighi e/o condizioni di cui alle clausole stesse per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti.

*Clausola 10***Legislazione applicabile**

1. Alle presenti clausole si applica la legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati.

(*) Il paragrafo 3 è facoltativo.

Clausola 11

Modifica del contratto

1. Le parti si impegnano a non alterare o modificare i termini qui convenuti delle presenti clausole.

Per conto dell'esportatore dei dati:

Cognome e nome:
Qualifica:
Indirizzo:

Altre eventuali informazioni necessarie per convalidare il contratto:
.....

Firma

(Sigillo dell'organizzazione)

Per conto dell'importatore dei dati

Nome (per esteso):
Qualifica:
Indirizzo:

Altre eventuali informazioni necessarie per convalidare il contratto:
.....

Firma

(Sigillo dell'organizzazione)

APPENDICE 1
alle clausole contrattuali tipo

La presente appendice costituisce parte integrante delle clausole contrattuali e deve essere compilata e sottoscritta dalle parti (*).

Esportatore dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Importatore dei dati

(specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

.....
.....
.....

Persone interessate dai dati

I dati personali trasferiti interessano le seguenti categorie di persone (specificare):

.....
.....
.....

Fini del trasferimento

Il trasferimento è necessario ai fini seguenti (specificare):

.....
.....
.....

Categorie di dati oggetto di trasferimento

I dati trasferiti interessano le seguenti categorie di dati (specificare):

.....
.....
.....

Dati delicati (se del caso)

Il trasferimento interessa le seguenti categorie di dati a carattere delicato (specificare):

.....
.....
.....

Destinatari

I dati personali trasferiti possono essere comunicati esclusivamente ai seguenti destinatari o categorie di destinatari (specificare):

.....
.....
.....

(*) Gli Stati membri hanno facoltà di integrare o specificare ulteriormente, in conformità alle rispettive procedure nazionali, qualsiasi altra informazione che debba fare parte della presente appendice).

Limite di durata

I dati personali trasferiti possono essere conservati soltanto per (specificare): (mesi/anni)

L'ESPORTATORE DEI DATI

L'IMPORTATORE DEI DATI

Nome:.....

.....

Firma del rappresentante autorizzato

.....

.....